



COMUNE DI TRAMONTI

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 50

del 10.03.2022

OGGETTO: Decreto Ingiuntivo G.d.P. di Amalfi n. 40/2021 N.R.G. 318/2021 – Vertenza tra Sig. Starace Vito c/ Comune di Tramonti - Definizione conciliativa.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **dieci** del mese di **marzo** alle ore **19,16** nella Casa Comunale.

La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del Sindaco Amatruda Domenico, nelle persone dei signori:

- | | | |
|----|-------------------------------|-------------|
| 1) | Amatruda Domenico | Sindaco |
| 2) | Campanile Paolo | } Assessori |
| 3) | Palladino Anastasia | |
| 4) | Savino Vincenzo - Vicesindaco | |
| 5) | Siani Assunta | |

Assenti: **Campanile Paolo e Palladino Anastasia.**

Assiste il Segretario Comunale **dott.ssa Mirla Troncone.**

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48 del D. L.vo 267/2000;

Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: "Decreto Ingiuntivo G.d.P. di Amalfi n. 40/2021 N.R.G. 318/2021 – Vertenza tra Sig. Starace Vito c/ Comune di Tramonti - Definizione conciliativa";

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;

DELIBERA

- 1) Di approvare l'unità proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Decreto Ingiuntivo G.d.P. di Amalfi n. 40/2021 N.R.G. 318/2021 – Vertenza tra Sig. Starace Vito c/ Comune di Tramonti - Definizione conciliativa";
- 2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.



COMUNE DI TRAMONTI
PROVINCIA DI SALERNO

Proposta di deliberazione

OGGETTO: Decreto Ingiuntivo G.d.P. di Amalfi n. 40/2021 N.R.G. 318/2021 – Vertenza tra Sig. Starace Vito c/ Comune di Tramonti - Definizione conciliativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

PREMESSO CHE:

- Il Sig. Starace Vito e il Comune di Tramonti addivenivano dinnanzi al Tribunale di Salerno, Sez. Lavoro, ad un accordo conciliativo della somma di €. 9.000,00 a titolo di risarcimento del danno;
- Il Comune di Tramonti, qualificando come reddito da lavoro autonomo l'importo predetto, tratteneva la somma di €. 1.800,00 a titolo di ritenuta d'acconto (20%);
- L'Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti del Sig. Vito Starace atto di accertamento avverso il quale l'istante proponeva ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno;
- Con sentenza n.255/2020, la C.T.P. di Salerno stabiliva che la somma di €. 9.000,00, riconosciuta e pagata al Sig. Starace, non aveva natura reddituale e, pertanto, il Comune di Tramonti non avrebbe dovuto trattenere la somma di €. 1.800,00, ossia il 20%, a titolo di ritenuta d'acconto;
- Con nota prot. n. 4629 del 19.04.2021, l'Avv. Alfieri, incaricato dal Sig. Starace, inoltrava al Comune di Tramonti, formale costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. con la quale avanzava la richiesta di ripetizione dell'indebito oggettivo di €. 1.800,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché formulava istanza di risarcimento dei danni di €. 2.000,00, per un totale unico di €. 3.800,00;
- Con ricorso monitorio, il Sig. Starace chiedeva al Giudice di Pace di Amalfi di emettere decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Tramonti per la somma di €. 1.800,00 oltre interessi e rivalutazione concedendone all'uopo la provvisoria esecutività ex art. 642, comma 2, c.p.c., oltre la condanna dell'Ente al pagamento di spese, diritti ed onorari;
- Con decreto ingiuntivo n. 40/2021 – N.R.G. 318/2021, il Giudice di Pace di Amalfi ingiungeva al Comune, in persona del Sindaco p.t. il pagamento della somma di €. 1.800,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria per la causale di cui al ricorso nonché competenze e spese di procedura;
- In data 07.10.2021 veniva notificato il predetto decreto ingiuntivo al Comune di Tramonti, recepito al protocollo con n. 11895/2021;
- Con delibera n. 131 del 13.10.2021, l'Amministrazione dava allo scrivente l'incarico di verificare l'opportunità e l'interesse dell'ente a transigere;

PRESO ATTO CHE:

- Lo scrivente procedeva ad una valutazione dell'opportunità e della convenienza di una transazione;
- Mediante scambio di corrispondenza tra lo scrivente, in qualità di Responsabile del Economico-Finanziario e il procuratore del Sig. Starace, Avv. Andrea Alfieri, si addiveniva ad un accordo conciliativo;
- La somma oggetto di transazione è di €. 1.800,00 – oltre spese di procedura, diritti, onorari ed oneri – per un totale di €. 2.200,00, il cui *quantum* risulterebbe minore rispetto al pagamento di un legale incaricato dall'Ente;

DATO ATTO CHE:

- L'accordo transattivo comporta la tacitazione di ogni pretesa ulteriore ed eventuale da parte del Sig. Starace;
- Alla luce della richiesta avanzata e all'esito della valutazione degli atti del giudizio, si ritiene, dunque, opportuno transigere la lite in atto al fine di non incorrere, tra l'altro, nell'alea della soccombenza con aggravio delle spese del giudizio;

CONSIDERATO CHE:

- La definizione transattiva della vertenza viene operata con l'intento di evitare all'Ente ulteriori spese in considerazione dell'alea del giudizio che potrebbe comportare un esito negativo e, dunque, ulteriori spese a carico del Comune, in conformità dei criteri di efficacia e ed economicità a cui si ispira l'operato dell'attività amministrativa;
- Appare conforme all'orientamento della Corte dei Conti transigere la controversia al fine di evitare una eventuale condanna al risarcimento del danno a carico delle Casse dell'Ente Locale con soccombenza delle spese legali;

RITENUTO CHE:

- Come da orientamento della Corte dei Conti, la transazione non comporta un riconoscimento di colpa in quanto ha la finalità di prevenire/definire una lite operando reciproche concessioni anche attraverso la rinuncia a fare vale i propri diritti. L'oggetto dell'accordo, infatti, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o possa dar luogo e che le parti stesse intendono definitivamente risolvere mediante reciproche concessioni (*Cfr., ex multis*, Cass. 6 maggio 2003 n. 6861; Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 24 febbraio 2015, n. 359);
- In relazione agli atti di causa, nel caso di specie ricorrono tutti i requisiti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire ad un accordo transattivo come previsto dall'art. 1965 c.c. che definisce la transazione il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro;
- Un'adeguata ponderazione dei contenuti degli accordi transattivi, con puntuale valutazione degli interessi in gioco, appartiene, pertanto, all'organo amministrativo al vertice della struttura,

RITENUTO OPPORTUNO, dunque, per questo Comune transigere la controversia in corso;

VISTI:

- L'art. 1965 c.c.;
- D.lgs. 165/2001;

- art. 239 TUEL;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di approvare la narrativa che precede che forma parte integrale e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di transigere le questioni di che trattasi per l'importo complessivo di € **2.200,00** (€ 1.800,00 sorta capitale e € 400,00 spese di procedura, diritti, onorari ed oneri), a saldo, stralcio e a completa tacitazione di ogni diritto risarcitorio derivante dall'occorso comprese spese, competenze legali e oneri di legge;
- 3) Di approvare lo schema di transazione stragiudiziale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 4) Di dare atto che il responsabile del Settore Economico-Finanziario provvederà a richiedere presso l'Agenzia delle Entrate il rimborso delle somme versate;
- 5) Di demandare a successivi atti del Responsabile del procedimento le ulteriori fasi procedurali;
- 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, 4° comma del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to Dott. Giuseppe Marruso

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Il sottoscritto dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Economico-Finanziario, in ordine alla proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data 10.03.2022

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to Dott. Giuseppe Marruso

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.

Data 10.03.2022

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente
F.to Domenico Amatruda

Il Segretario Comunale
F.to dr.ssa Troncone Mirla

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;

Visto l'art. 38, co. 3, dello statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio *on line* di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco n.5604, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 05.05.2022

Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all'originale.

Tramonti, li 05.05.2022

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ai sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
- ai sensi dell'art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, li 10.03.2022

Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla